

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13235 Anno 2016

Presidente: AMORESANO SILVIO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 02/03/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- VENANZETTI ALBERTO, n. 11/02/1953 a Milano

avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di MILANO in data 21/04/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. P. Gaeta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 21/04/2015, depositata in pari data, il GIP del Tribunale di MILANO rigettava la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta da VENANZETTI ALBERTO.

2. Ha proposto ricorso VENANZETTI ALBERTO, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale di manifesta illogicità.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, l'ordinanza sarebbe viziata laddove il giudice ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di sospensione del procedimento prendendo atto della genericità della proposta di risarcimento del danno all'INPS che non ha conseguentemente potuto aderire alla proposta stessa nonché dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e, quindi, della gravità dei fatti contestati; dopo aver ricordato la normativa che ^{ha} introdotto il nuovo istituto, il ricorrente sostiene che la legge prevede solo "ove possibile" il risarcimento del danno cagionato dall'imputato quale condotta volta all'eliminazione delle conseguenze del reato; la norma peccherebbe di chiarezza, laddove la facoltatività dell'attività risarcitoria sarebbe subordinata ad una valutazione di esigibilità in concreto con riferimento alla singola situazione valutata sul piano soggettivo che su quello oggettivo; l'obbligazione quindi andrebbe parametrata alle condizioni economiche e personali dell'imputato, escludendosi una formulazione della medesima in termini di incondizionato ed assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni, donde il risarcimento del danno non sarebbe presupposto imprescindibile per la concessione della messa alla prova; l'ordinanza impugnata avrebbe invece ritenuto fondamentale il mancato risarcimento del danno da parte del ricorrente all'INPS, laddove la difesa ha dimostrato di aver tentato un accordo con l'istituto previdenziale, che si sarebbe limitato solo ad indicare le modalità di pagamento per il versamento integrale dei contributi non versati, chiarendo che ogni altra valutazione relativa agli effetti dell'istituto della messa alla prova sarebbe spettata all'organo giudicante; il giudice, diversamente, avrebbe dovuto integrare il programma di trattamento prevedendo sia

l'ammontare del risarcimento del danno che il periodo temporale entro cui adempiere; la difesa, si osserva, aveva altresì allegato all'istanza documentazione bancaria attestante i gravosi impegni economici personali che il ricorrente aveva assunto nei confronti della società, avvalorando così l'eventuale mancato risarcimento in tale sede, sicché il giudice avrebbe comunque potuto concedere la sospensione con messa alla prova anche in assenza del risarcimento; infine, si osserva, il giudice avrebbe dovuto tener conto degli effetti della depenalizzazione che la legge n. 67 del 2014 (si noti che all'epoca del ricorso non era ancora stato promulgato il d. lgs. n. 8 del 2016, entrato in vigore il 6/02/2016, che ha depenalizzato i fatti di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per importo inferiore ai 10.000,00 euro annui) determinava sull'istanza, poiché la rilevanza penale sarebbe limitata alla sola annualità 2011, dovendosi dunque ricalibrare sia l'entità del risarcimento del danno sia la gravità dei fatti contestati; in definitiva, quindi, l'ordinanza sarebbe carente laddove non analizza i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. che avrebbero consentito o impedito la messa alla prova, anche per quanto concerne la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, non avendo il giudice spiegato per quale motivo ha ritenuto gravi i fatti contestati né tantomeno ha valutato la capacità a delinquere del reo, tenuto conto che l'imputato è incensurato e che il reato è stato commesso quale amministratore di una società controllata francese che non lo avrebbe supportato nella gestione economica; il giudice, quindi, non avrebbe effettuato alcuna prognosi sulla commissione di ulteriori reati, valutazione necessaria per la concessione o il rigetto della richiesta, non potendosi considerarsi sufficiente il generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e quello alla gravità dei fatti contestati.

3. Con requisitoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 13/07/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare osservando, da un lato, come corretta risulta la decisione del giudice di non far luogo alla messa alla prova in quanto dalla stessa produzione documentale la condotta riparatoria da parte del ricorrente si sarebbe limitata ad una genericissima intenzione manifestata all'INPS di provvedere al risarcimento del danno, senza che a tale intenzione seguisse né il versamento dei contributi omessi (nemmeno per l'annualità 2011) né altro comportamento concludente ai fini di porre in essere condotte riparatorie; dall'altro, osserva ancora il P.G., per quanto deflattivo lo scopo della novella, essa richiede comunque comportamenti concreti e non solo elusivi o dilatori rispetto all'accertamento processuale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

5. Deve, anzitutto, rilevarsi che non incide in questa sede la questione, su cui v'è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, circa l'autonoma impugnabilità della ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 168 bis cod. pen. (nel senso dell'autonoma impugnabilità, da ultimo: Sez. 2, n. 41762 del 02/07/2015 - dep. 16/10/2015, Dimitriu e altro, Rv. 264888; nel senso che detta ordinanza sarebbe impugnabile solo unitamente alla sentenza, da ultimo: Sez. 2, n. 40397 del 12/06/2015 - dep. 08/10/2015, Fratuscio, Rv. 264574), atteso il difetto, nel merito, delle condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza, in particolare per la genericità della condotta riparatoria che la sorregge.

6. Deve, sul punto, osservarsi quanto segue.

L'art. 168-bis cod. pen., nel fissare le condizioni per la "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", per quanto qui di interesse, stabilisce al comma secondo che la "messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato". La messa alla prova comporta, dunque, innanzitutto la prestazione di condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato.

La previsione che subordina la concessione della messa alla prova all'impegno risarcitorio dell'imputato ovvero ne prescrive la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento, induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile dell'istituto di nuovo conio, non alternativo ma congiunto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. D'altronde, il risarcimento del danno sembra caratterizzato non solo da una funzione di prevenzione generale, ma anche dalle stesse istanze special-preventive cui sembra ispirarsi la disciplina della messa alla prova dell'imputato adulto.

In merito al primo profilo, esso produce alcuni effetti, efficacemente evidenziati dalla dottrina: «uno di tipo sociopedagogico, inteso a confermare la fedeltà all'ordinamento giuridico; uno di fiducia, che si genera nel momento in cui il cittadino constata l'affermarsi del diritto; ed infine un effetto di pacificazione, il quale si produce allorché l'agente abbia prestato quanto consenta alla coscienza

giuridica di tranquillizzarsi nei confronti dell'illecito commesso e di considerare risolto il conflitto con l'agente stesso». Con riferimento alla prevenzione speciale, invece, il risarcimento del danno risponde all'istanza di conciliazione fra vittima ed autore del reato, permettendo di conseguire finalità di risocializzazione.

In altri termini, la riparazione del danno non costituisce un mero obbligo di natura afflittiva, ma consente un percorso di responsabilizzazione dell'imputato rispetto all'illecito commesso e alle conseguenze derivatene, essendo finalizzato non solo a tutelare gli interessi della vittima, bensì, anche come evidenziato in dottrina «a favorire lo sviluppo della revisione critica sulla condotta criminosa realizzata».

Ed allora, se così è, deve ritenersi che non è sufficiente la mera presentazione dell'istanza di sospensione di messa alla prova con l'annuncio di una condotta riparatoria non seguita da comportamenti concreti che consentano al giudice di valutare la serietà dell'istanza. Nel caso in esame, del resto, è stato ben evidenziato dal giudice prima e dal P.G. poi che l'imputato ebbe a limitarsi a manifestare all'INPS l'intenzione di risarcire il danno cagionato (v. lettera 13/03/2015 inoltrata all'ufficio legale INPS di Milano), senza tuttavia che - ottenuta la risposta dall'INPS con pec datata 24/03/2015 (v. documento allegato al ricorso per cassazione) in cui venivano precisati gli importi dei contributi omessi - a tale manifestazione d'intento fosse seguita alcuna condotta concreta finalizzata a dimostrare la serietà della volontà risarcitoria.

7. In relazione a tale questione, deve sottolinearsi come proprio la seconda tipologia di prescrizioni caratterizzante la messa alla prova, indicata dall'art. 168 bis, comma secondo, cod. pen., consiste nell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno cagionato dal reato. La differenza con la figura di obbligo riparativo di cui alla prima parte (ossia alla *"prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato"*) risiede nella natura squisitamente risarcitoria della prescrizione qui in esame, che rimanda immediatamente al concetto di dazione pecuniaria, di un ristoro - cioè - di tipo patrimoniale in rapporto al danno *ex delicto* e tale assunto sembra implicitamente validato dal riferimento, portato dall'art. 464 quinquies, comma prima, alla possibilità di pagamento rateale delle «somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno». Sotto questo profilo, quindi, deve ritenersi che il risarcimento in esame non costituisca un mero obbligo di natura afflittiva, bensì rientri, più propriamente, nell'ambito di un percorso di responsabilizzazione del condannato rispetto all'illecito commesso e alle conseguenze derivatene, in un'ottica essenzialmente rieducativa: l'imposizione del risarcimento dei danni



arrecati dunque non pare finalizzata in via esclusiva a tutelare gli interessi della vittima, quanto anche a motivare il soggetto onerato a comportamenti sintomatici di una maggiore sensibilità sociale. In tale contesto, appare non irragionevole la previsione che subordina, da un lato, la concessione della sospensione del processo con messa alla prova all'impegno sul versante risarcitorio e, dall'altro, ne ammette la declaratoria di non positivo esperimento nel caso di suo mancato adempimento, come avvenuto nel caso in esame.

8. Del resto, non convincono le osservazioni del ricorrente sulla esigibilità della condotta riparatoria. Vero è che una delle problematiche più immediatamente operative della nuova disciplina attiene alla esigibilità della prestazione risarcitoria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Ma è altrettanto vero che con riguardo al profilo della esigibilità in concreto della prestazione, un elemento di significativo rilievo è suggerito dalla dizione normativa di cui all'art. 168 bis c.p., che stabilisce sia dovuto il risarcimento «ove possibile». L'esigibilità andrà dunque valutata in concreto, con riguardo alla singola vicenda portata all'esame del giudice. In particolare, fra le ipotesi di inesigibilità, si pensi al reato commesso quando lo stesso non abbia comportato un danno, o comunque un pregiudizio quantificabile a terzi o all'ipotesi di irreperibilità della persona offesa o degli aventi diritto ovvero il rifiuto da parte della persona offesa di ogni contatto con l'imputato; anche in questi casi, è comunque pur sempre richiesto all'imputato un tentativo diligente di operare il detto risarcimento, poiché il mancato assolvimento da parte dell'interessato del dovere di adempiere alle obbligazioni *ex delicto*, deve essere valutato dal giudice al fine del giudizio in ordine all'esito della messa alla prova.

Nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso di specie, atteso che il ricorrente si è limitato, nella vicenda valutata dal tribunale di Milano, a formalizzare una generica richiesta di voler risarcire il danno, senza far seguire a tale iniziale intento risarcitorio nemmeno un principio di reale condotta riparativa, prospettando a verbale (unico atto qui valutabile, restando ovviamente sul piano delle labiali affermazioni i propositi espressi in ricorso di rateizzare nella misura di 500,00 euro mensili il debito con l'Istituto a titolo di riparazione del danno cagionato) alcunché da cui fosse desumibile una reale condotta riparatoria.

In assenza quindi di tale principio di prova, corretto appare quindi il provvedimento impugnato, senza che il giudice fosse tenuto, in quella fase iniziale, a integrare il programma di trattamento stabilendo l'ammontare del danno risarcibile (danno, si noti, costituito dall'ammontare dei contributi omessi come del resto chiaramente desumibile dal contenuto della mail di risposta

dell'INPS) od il periodo entro cui adempiere, nemmeno dovendo valutare gli effetti della depenalizzazione di cui alla legge n. 67 del 2014, operativa solo dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016) , che – nel caso in esame – solo attualmente ma non all'epoca della decisione avrebbe influito sulla decisione, ferma restando la persistente rilevanza penale dei fatti relativi all'annualità 2011, come affermato dallo stesso ricorrente.

Sul punto è sufficiente in questa sede evidenziare come l'attivazione di tali poteri valutativi era tuttavia subordinata alla serietà della iniziale iniziativa risarcitoria (peraltro proveniente dallo stesso imputato), nella specie mancante attesa l'evidente genericità della stessa, non seguita da alcuna effettiva e concreta condotta riparatoria, come condivisibilmente sottolineato dal P.G. che ha qualificato l'istanza come inammissibile perché avente evidente intento elusivo o dilatorio rispetto all'accertamento processuale.

9. Il ricorso deve conclusivamente essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 2 marzo 2016